



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Municipio, 3 - 71025 Castelluccio dei Sauri (Fg) - C.F. 80003250711 - Tel. 0881/962021 - Fax 0881/962263

Ordinanza Sindacale DEL Ing. Antonio DEL PRIORE

Numero 10 del 26/05/2020

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE IN ATTUAZIONE
DEL D.P.C.M. 17 MAGGIO 2020.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, come convertito in legge 05 marzo 2020, n. 13, sono state stabilite *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, individuando, tra l'altro, il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Organo legittimato all'adozione di specifiche misure;

con Ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, sono state emanate *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"*;

con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio 2020, prot. n. 702/SP e successive, sono state disposte misure varie, in ragione delle condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

con successive Ordinanze del Presidente della Regione Puglia sono state emanate, al fine del contenimento del contagio, ulteriori disposizioni applicative sul territorio regionale della normativa statale;

con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, sono state emanate *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

con successivi D.P.C.M. adottati nel mese di marzo ed aprile e da ultimo con D.P.C.M. del 26 aprile 2020, sono state emanate *"ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, con allegati relativi alle misure igienico-sanitarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus e protocolli condivisi di regolamentazione delle misure;

con D.P.C.M. del 17 maggio 2020 sono state emanate, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 26 aprile 2020, con decorrenza 18 maggio ed efficacia fino al 14 giugno 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con allegati relativi alle misure igienico-sanitarie per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus e protocolli condivisi di regolamentazione delle misure;

in particolare nel richiamato D.P.C.M. del 17/05/2020 è previsto che a partire dal 18 maggio 2020 le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, secondo le indicazioni ivi contenute;

la ripresa delle stesse attività economiche, nella specie di quelle ricettive e di ristorazione, può avvenire, secondo un regime di graduale riavvicinamento alla normalità;

con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 17 Maggio 2020, n. 237, in attuazione del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, sono state emanate disposizione per la riapertura delle attività economiche e produttive nel territorio regionale, con allegate le relative linee guida, che assorbono le precedenti Ordinanze n. 226 (servizi alla persona), n. 234 (tatuaggi e piercing, centri per il benessere fisico), n. 235 (mercati su aree pubbliche) nonché le circolari esplicative emanate dalla Regione Puglia;

in esecuzione e conformità della richiamata normativa si rende necessario prevedere, anche sulla base di specifiche valutazioni locali, misure di carattere preventivo ai fini del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, specificatamente, quelle finalizzate a mantenere il c. d. *il distanziamento sociale* e ad evitare assembramenti nei luoghi e spazi aperti al pubblico, oltre a

determinare gli orari di chiusura delle attività commerciali e degli esercizi pubblici, anche a modifica ed integrazione di precedenti Ordinanze;

RITENUTO opportuno e coerente con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Co.Vi.D.-19 e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dell'art. 3 del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e del D.P.C.M. 17/05/2020, di prevedere per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, che fino al 14 giugno 2020, salvo proroga, l'orario di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di ristorazione in genere (bar, ristoranti, pizzerie, pub ed in genere tutti i locali serali), è stabilito, nelle consuete giornate di apertura, con la chiusura alle ore 24,00;

RICHIAMATI:

il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 nel testo vigente;
l'art. 3, comma 2 ed art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
lo Statuto comunale;
gli atti di ufficio;

ORDINA

per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate e con la finalità di ridurre al minimo il verificarsi del contagio del virus Covid-19, le seguenti ed ulteriori misure prescrittive rispetto a quelle di cui al D.P.C.M. del 17/05/2020 ed Ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 17 Maggio 2020, n. 237, con le relative linee guida e protocolli, che **fino al 14 giugno 2020, salvo proroga, l'orario di chiusura degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di ristorazione in genere (bar, ristoranti, pizzerie, pub ed in genere tutti i locali serali), è stabilito, nelle consuete giornate di apertura, con la chiusura alle ore 24,00.**

AVVERTE

l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del Codice Penale, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 *bis* del D. L.vo n. 267/2000 e cioè la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro e le sanzioni previste dal Decreto-Legge n.19 del 25 marzo 2020;
la Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) consecutivi, oltre all'inserimento sul sito del Comune www.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Che copia della presente sia inviata: al Sig. Prefetto della Provincia di Foggia; alla Stazione Carabinieri di Castelluccio dei Sauri; all'Ufficio di Polizia Locale per i successivi adempimenti in esecuzione della presente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Puglia - Bari nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelluccio dei Sauri - www.comune.castellucciodeisauri.fg.it , ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelluccio dei Sauri.

Dalla Residenza Municipale, addì 25 Maggio 2020

Il Sindaco
Ing. Antonio Del Priore

